



Autorità Nazionale Anticorruzione

Provvedimento n. 465-S del 16 dicembre 2015

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/4692/2015 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del Comune di Cancellò ed Arnone (Ce)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 16 dicembre 2015;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei



Autorità Nazionale Anticorruzione

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'esito dell'attività di vigilanza svolta dall'UVOT che in data 11.9.2015, con prot. n. 114985, trasmetteva una relazione evidenziando l'omessa adozione, da parte del Comune di Canello ed Arnone, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) relativo al triennio 2014-2016, il mancato aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 ed il mancato aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015-2017;

Viste le comunicazioni prot. n. 127025 del 1.10.2015 e prot. n. 149927 del 10.11.2015, di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del comune di Canello ed Arnone per la mancata pubblicazione dei provvedimenti sopra menzionati;

Visto il riscontro del Comune in data 6.10.2015, nella persona del RPC, [omissis], acquisito al n. 128957 del protocollo dell'Autorità;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Rilevato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

- il Comune di Canello ed Arnone ha omesso l'adozione del PTTI 2014–2016 e gli aggiornamenti del P.T.T.I. e del P.T.P.C. relativi al triennio 2015-2017, ma ha adottato il P.T.P.C. relativamente al triennio 2014-2016;
- a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio disposto da questa Autorità in data 1.10.2015 (integrato con nota del 10.11.2015) in ordine alla mancata adozione del PTTI 2014-16 e del mancato aggiornamento del PTPC e PTTI per l'anno 2015, la RPC, [omissis], con nota del 6.10.2015, rappresentava come nei mesi successivi alla sua nomina la stessa si fosse attivata per rilevare le inadempienze e per sollecitare gli adempimenti richiesti e avanzava formale richiesta di audizione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sanzionatorio;
- che la richiesta audizione aveva luogo il giorno 15 ottobre 2015 al termine della quale veniva redatto verbale contenente le dichiarazioni del Sindaco e del Segretario Generale del Comune e RPC in merito alle motivazioni del ritardo di adozione degli atti contestati;
- Il comune di Canello ed Arnone ha violato l'obbligo di adozione del PTTI 2014-16 e del mancato aggiornamento del PTPC e PTTI per l'anno 2015 (art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.190, Comunicato del Presidente del 13.7.2015, delibera n. 50 del 2013);
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, potendosi ritenere che si possa escludere che il comportamento omissivo del comune di Canello ed Arnone, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti



Autorità Nazionale Anticorruzione

omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie l'omessa adozione del PTII 2014-16 e del mancato aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza per l'anno 2015 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza, pur tenendo conto delle limitate risorse umane a disposizione del Comune che ha inciso in misura negativa sul rispetto di tutti gli adempimenti, nonché della grave situazione economica che ha provocato la dichiarazione di dissesto del comune di Canello ed Arnone (DCM n. 23 del 30.7.2015); del decesso del precedente segretario generale, nonché RPC, il quale, probabilmente a causa della propria situazione personale, non avrebbe adempiuto ai propri compiti;
- gli omessi documenti sono stati adottati, seppur tardivamente, in data 12.11.2015;
- l'avvicendamento degli assessori e il grado di responsabilità in relazione alla durata della carica rilevano rispetto agli inadempimenti posti in essere;
- la RPC sin dalla sua nomina si è attivata per l'adozione dei provvedimenti oggetto del presente procedimento sanzionatorio.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, tenuto conto che si deve ravvisare un comportamento colposo in capo ai soggetti obbligati diversamente responsabili, si ritiene che l'entità della sanzione possa essere commisurata nella misura di € 1.200,00 (euro milleduecento) in capo al Sindaco, [omissis] e agli assessori, [omissis] e [omissis]; e nella misura di € 1.000,00 (euro mille) in capo ai sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis].

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco e assessori), con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;

Ritenuto, altresì, che debba distintamente considerarsi la posizione degli assessori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], in carica per una frazione di anno;

Ritenuto, infine, non sanzionabile il comportamento della dott.ssa [omissis],

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.200 (milleduecento) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- [omissis] nella qualità di [omissis];
- [omissis] e [omissis] nella qualità [omissis];
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
 - [omissis], [omissis], [omissis], [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2015
Il Segretario: Adele Fioroni